



**REGISTRO DEGLI ATTI DEL SINDACO**

N. 7

DEL 5.02.2020

**OGGETTO: Conferimento incarico a titolo gratuito di esperto del Sindaco in materia di pianificazione culturale e turismo ai sensi dell'art.14 L.R. 7/1992 e ss.mm. e ii.**

**IL SINDACO**

**Premesso che** la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni e/o consulenti di provata competenza professionale;

**Rilevato** che l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni dotati di adeguata professionalità, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;

**Richiamato** l'orientamento della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ed in particolare la sentenza n. 3123/2007 - Sezione Giurisdizionale - confermata dalla successiva sentenza n. 334/A/2008 della stessa Corte, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, con le quali sentenze il Giudice Contabile ha, tra l'altro affermato che:

- ai sensi dell'art.15 - lett. "o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli Enti Locali e delle Circostrizioni relative";
- il Sindaco, nell'espletamento delle proprie attività di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, ha facoltà di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti - sezione Sicilia n. 27/2011 - n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione di verificare, preventivamente la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico;
- vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51 - co. 7- della L. 8 giugno 1990, n.142 (oggi art.110 co. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla Regione Siciliana con la L. n. 48/91 e gli incarichi di cui all'art.14 della LR. n.7/92, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il Sindaco e gli esperti;

**Richiamata**, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014 con la quale i magistrati contabili della Sicilia hanno confermato l'orientamento espresso dalle sezioni riunite per la Regione Siciliana nella deliberazione n. 19/2013, ovvero gli incarichi conferiti agli esperti, non costituendo rapporto di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze;

**Rilevato** che la gratuità del presente incarico fa venire meno ogni considerazione in merito ai vincoli imposti dalla succitata normativa;

**Considerato** che:

- tra gli obiettivi dell' Amministrazione Comunale vi è la promozione culturale e turistica del territorio finalizzata all'incremento dei flussi turistici;
- a tal fine il Comune di Scicli ha presentato manifestazione di interesse per la partecipazione al bando indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per il conferimento del titolo di "capitale italiana della cultura" per l'anno 2021 (decreto del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 15.11.2019 n. 382);

- risulta di vitale importanza individuare una figura esterna, di fiducia del Sindaco, che sia da supporto nelle attività connesse alla pianificazione culturale e al turismo;

**Atteso** che lo scrivente ritiene utile avvalersi dell'apporto professionale di un tecnico competente in materia di attività culturali e turismo, stante la necessità e l'opportunità di individuare un esperto in materia, al fine di fornire un valido supporto all'Amministrazione nella formulazione degli indirizzi e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;

**Dato atto** che in nessun caso l'incarico in esame potrà costituire rapporto di pubblico impiego né potrà essere trasformato in rapporto di lavoro subordinato;

**Evidenziato** che:

- l'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione regionale;
- nell'ambito della prerogativa che attribuisce alla Regione Siciliana legislazione esclusiva (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative è stata emanata la L.R. n. 7/1992 che, all'art. 14, come modificato dall'art. 41 della LR. n. 26/1993, dall'art. 4 della LR. n. 38/1994, dall'art. 6 della LR. n. 41/1996 e in ultimo dall'art. 48 della LR. n. 6/1997, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;
- la norma relativa alla possibilità di conferire un numero di incarichi superiore a due nei comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti non può ritenersi operante nel caso in questione, in quanto trattasi di incarico a titolo gratuito;
- l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto a cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

**Rilevato**, altresì, che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

**Atteso** che si ritiene opportuno, per lo svolgimento della propria azione amministrativa, avvalersi di un esperto in materia di politiche culturali e di strategie turistiche;

**Ritenuto** di individuare la Dott.ssa Costanza Grazia Maria Eugenia Messina in qualità di esperto nelle suddette materie, stante il possesso di particolari e peculiari competenze negli ambiti sopra indicati come rilevabile dal curriculum vitae agli atti d'ufficio;

**Riconosciuto**, dunque, il lodevole curriculum vitae della Dott.ssa Costanza Grazia Maria Eugenia Messina;

**Preso atto** che la professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare, a titolo gratuito, l'incarico in questione, al fine di mettere la sua competenza ed esperienza professionale al servizio del Comune di Scicli, per supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nella suddetta materia;

**Considerato** che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l'Ente essendo assolutamente gratuito;

**Ritenuto** utile con le necessità dell'Ente, oltre che rispondente all'interesse pubblico, conferire allo stesso l'incarico di esperto per curare le predette materie al fine di poter disporre di una figura professionale specializzata, la cui attività può essere correlata alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente ascritte ai ruoli del Sindaco;

**Visto** l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

**Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto**

1. **di conferire**, in ragione delle motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 14 della L. R. n. 7/1992 e ss.mm.ii., alla Dott.ssa Costanza Grazia Maria Eugenia Messina, l'incarico a titolo gratuito di Esperto del Sindaco nelle materie in premessa richiamate, con decorrenza immediata e per la durata di anni uno;
2. **di stabilire** che:
  - il conferimento del suddetto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;

- l'incarico decorre dalla sottoscrizione, per accettazione, del presente provvedimento, da parte dell'interessata e prosegue per la durata di un anno, fatta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione e preavviso, con lettera scritta e firmata;
  - l'incarico è conferito a titolo gratuito e l'incaricata non potrà pretendere alcunché dall'Amministrazione Comunale a titolo di compenso e/o di rimborso spese, né per trattamento di fine incarico;
  - per ragioni inerenti l'incarico conferito, l'esperto si potrà avvalere sia delle risorse strumentali dell'Ente che delle informazioni acquisibili direttamente dagli Uffici Comunali;
  - l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
  - è tenuto, altresì, a svolgere la propria attività secondo buona fede e con la massima diligenza (art.1375 C.C.) sollevando da subito l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque, connessa allo svolgimento dell'incarico;
3. **di dare atto** che nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento a carico del bilancio comunale;
  4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, nei modi e forme di legge;
  5. **di trasmettere** il presente atto all'Esperto, al Segretario Generale e ai Responsabili di P.O. del Settore I Amministrativo e Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione.



Il Sindaco  
Prof. Vincenzo Giannone